

La Gestione del Bilancio

Variazioni – equilibri – prelevamenti dal fondo di riserva

Dott. Stefano Baldoni

Argomenti del corso

- **La gestione del bilancio**
 - Cenni sul sistema di programmazione e gestione degli enti locali
 - Il bilancio di previsione
 - Caratteri
 - Principi
 - Struttura
 - Vincoli
 - La flessibilità del bilancio di previsione
 - Le variazioni di bilancio
 - L'assestamento del bilancio
 - I prelevamenti dal fondo di riserva
 - Le variazioni di PEG
 - Il monitoraggio degli equilibri di bilancio

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- NORME DI RIFERIMENTO NEL VECCHIO ORDINAMENTO
 - *D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.)*
 - *Principio contabile n. 1 e n. 2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali*

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI

basato su alcuni documenti obbligatori fondamentali che si inseriscono nei rapporti interorganici tra consiglio, giunta e funzionari responsabili dei servizi

- Linee programmatiche di mandato (art. 46, c. 3, D.Lgs 267/2000 – principio contabile 1.18): documento fondamentale di programmazione
 - approvate dal Consiglio dopo l'elezione del Sindaco nel termine fissato dallo Statuto
 - riferite alla durata del mandato (5 anni)
 - individuano le scelte fondamentali del mandato da cui scaturiscono i programmi triennali

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI
 - Piano generale di sviluppo dell'ente (art. 165, c. 7, D.Lgs 267/2000 – principio contabile 1.19): documento di programmazione generale dell'ente disciplinato dal regolamento di contabilità
 - Confronta le linee programmatiche di mandato con le reali possibilità operative dell'ente
 - Esprime le linee dell'azione dell'ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi gestiti direttamente o da organismi partecipati, da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti acquisibili e negli investimenti e delle opere pubbliche da realizzare
 - Deliberato dal consiglio comunale prima della deliberazione del primo bilancio di previsione del mandato e prima della deliberazione della Giunta comunale di adozione del programma triennale delle opere pubbliche

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- **IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI**
 - Relazione previsionale e programmatica (art. 170 D.Lgs 267/2000 – principio contabile 1.21 e seg): individua il piano generale degli interventi dell'ente, di durata solitamente triennale, illustrando:
 - i programmi;
 - i progetti in cui si articolano i programmi;
 - le finalità da conseguire;
 - le relative risorse finanziarie, tecniche ed umane utilizzabili.
 - Allegata al Bilancio di previsione

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI
 - Bilancio pluriennale (art. 171 D.Lgs 267/2000 – principio contabile 1.35 e seg): verifica complessivamente l'entità e la tipologia dei mezzi finanziari per garantire il mantenimento degli equilibri finanziari nel tempo ed in particolare la copertura delle spese di funzionamento e di investimento
 - Classifica le spese per programmi
 - Individua la loro suddivisione tra spese correnti consolidate, di sviluppo e spese di investimento
 - Allegato al bilancio di previsione
 - Durata triennale, come quella dei programmi a cui si ricollega

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI
 - Piano della performance (art. 10 D.Lgs 150/2009):
 - Approvato dalla giunta comunale
 - Documento programmatico triennale
 - Coerente con la programmazione finanziaria e di bilancio
 - Individua e definisce gli **obiettivi strategici** ed **operativi**
 - Definisce con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
 - Performance dell'amministrazione
 - Obiettivi assegnati ai dirigenti e relativi indicatori (performance individuale)

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI
 - Bilancio di previsione annuale (art. 151 e seg. D.Lgs 267/2000 – principio contabile 1.45 e seg)
 - Piano esecutivo di gestione (art. 169 D.Lgs 267/2000 – principio contabile 1.56 e seg)
 - approvato dall'Organo esecutivo prima dell'inizio dell'esercizio, dopo l'approvazione del bilancio di previsione
 - Strumento di programmazione annuale
 - Determina gli obiettivi della gestione, affidandoli ai responsabili dei servizi, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie
 - Obbligatorio per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
 - Traduce in obiettivi operativi annuali i programmi triennali
 - Strumento integrato con il piano della performance (art. 3 L. 213/2012)

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI
 - Piano dettagliato degli obiettivi (art. 197 D.Lgs 267/2000)
 - Predisposto dal direttore generale (o dal segretario se assente)
 - Individua il dettaglio degli obiettivi annuali assegnati con il PEG ai responsabili di servizio
 - Riporta gli indicatori necessari per la valutazione degli obiettivi

LA GESTIONE DEL BILANCIO

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI

- **PIANO DELLA PERFORMANCE** (art. 10 D.Lgs 150/2009)
- **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE** (art. 169 D.lgs 267/2000)
- **PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI** (art. 108 D.lgs 267/2000)
- **UNIFICATI NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE** (art. 3 L. 213/2012)
 - Aspetti critici:
 - ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione
 - Necessità di riportare nel PEG obiettivi strategici e indicatori
 - Possibilità di scindere il documento unico in due fasi
 - Articolazione degli obiettivi strategici e degli standard di qualità attesi dai servizi erogati (all'inizio dell'anno)
 - Definizione degli obiettivi annuali operativi, con assegnazione di risorse (dopo il bilancio)

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- *L. 31/12/2009, n. 196;*
- *D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.), come modificato dal D.Lgs 126/2014*
- *D.Lgs 23/06/2011, n. 118;*
- *Principio contabile n. 1 applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato A1 al D.Lgs 118/2011, modificato dal D.M. 20/05/2015)*

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

Tutte le pubbliche amministrazioni devono conformare le previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione (art. 7 L. 196/2009)

- RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELLA PROGRAMMAZIONE NEI PROCESSI DECISIONALI PUBBLICI
- ATTIVITA' CON LA QUALE LE P.A. CONCORRONO AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEFINITI IN AMBITO NAZIONALE, IN COERENZA CON I PRINCIPI FONDAMENTALI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA (ART. 117, C. 3, ART. 119, C. 2, COSTITUZIONE)

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- I CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE DEVONO ESSERE COERENTI CON
 - IL PROGRAMMA DI GOVERNO (finalità e obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema delle partecipate)
 - GLI INDIRIZZI DI FINANZA PUBBLICA COMUNITARI E NAZIONALI
- CARATTERI QUALIFICANTI DELLA PROGRAMMAZIONE
 - VALENZA TRIENNALE
 - LETTURA NON SOLO CONTABILE DEI DOCUMENTI
 - COERENZA ED INTERDIPENDENZA TRA GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Principio contabile n. 1

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
- NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP (eventuale)
- LO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
- IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCES
- IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
- SCHEMA DI DELIBERA DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO, INCLUSIVA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
- LE VARIAZIONI DI BILANCIO
- LO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE


Principio contabile n. 1

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Art. 170 D.Lgs 267/2000 – Principio contabile n. 1

- Sostituisce il Piano Generale di sviluppo e la Relazione previsionale e programmatica
- Inserito all'interno del ciclo di pianificazione, programmazione e controllo degli enti locali, A VALLE delle *Linee programmatiche di mandato (art. 46 D.Lgs 267/2000)* e della *Relazione di inizio mandato (D.L. 174/2012)* e a MONTE della *Relazione di fine mandato*

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO



IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Principio contabile n. 1

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

- Proposto dalla Giunta comunale al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ogni anno
 - Nel caso di nuovo mandato, se il termine statutario per le linee programmatiche di mandato scade dopo il 31 luglio, il DUP si allinea alla stessa scadenza
 - Per l'anno 2015 il DUP NON era previsto per gli enti che non operavano in regime di sperimentazione nel 2014
 - Per il triennio 2016-2018 il termine per l'adozione del DUP è stato prorogato al 31 ottobre 2015 (DM 03/07/2015)

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Principio contabile n. 1

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

- La Giunta comunale può presentare al Consiglio una NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP entro il 15 novembre di ogni anno

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Principio contabile n. 1

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

- Non è allegato al bilancio come la vecchia RPP, ma lo precede
 - *Art. 170 D.Lgs 267/2000 “il DUP è presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”*
- Ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente
- Non è previsto uno schema obbligatorio, ma un contenuto minimo
 - Semplificato per i comuni con meno di 5.000 abitanti
- Struttura
 - **SEZIONE STRATEGICA (SeS)**
 - **SEZIONE OPERATIVA (SeO)**

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Principio contabile n. 1

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

- **SEZIONE STRATEGICA (SeS)**

- Sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato
- Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, in coerenza con il quadro normativo di riferimento
- Presenta un profilo temporale pari alla durata del mandato
- Definisce, sulla base degli indirizzi strategici, per ogni missione del bilancio gli obiettivi strategici da perseguire fino alla fine del mandato.
 - » Gli obiettivi strategici sono verificati annualmente
 - » L'attività svolta è rendicontata nella Relazione di fine mandato

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Principio contabile n. 1

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

- **SEZIONE STRATEGICA (SeS)**

- Gli obiettivi strategici sono individuati in seguito all'analisi strategica delle CONDIZIONI ESTERNE

- » Obiettivi individuati dal Governo

- » La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali

- » I parametri economici utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

e delle CONDIZIONI INTERNE

- » Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali

- » Indirizzi generali di natura strategica

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Principio contabile n. 1

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

- **SEZIONE STRATEGICA (SeS)**

- a. Investimenti e realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno e dei riflessi sulla spesa corrente degli anni futuri*
- b. Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non conclusi*
- c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici*
- d. Spesa corrente per la gestione delle funzioni fondamentali*
- e. Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi delle varie missioni*
- f. La gestione del patrimonio*
- g. Reperimento e impiego delle risorse straordinarie e in conto capitale*

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Principio contabile n. 1

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

- **SEZIONE STRATEGICA (SeS)**

- h. Indebitamento con analisi della sostenibilità*

- i. Equilibrio della situazione corrente*

- » Disponibilità e gestione delle risorse umane

- » Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Principio contabile n. 1

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

- **SEZIONE OPERATIVA (SeO)**

- Declina in termini gestionali le scelte strategiche
- Programmazione operativa dell'ente locale in arco temporale annuale e triennale
- In termini finanziari è redatta per competenza per il primo triennio, per cassa con riferimento al primo esercizio
- Individua
 - » Per ogni missione, i programmi che l'ente intende realizzare per raggiungere gli obiettivi strategici
 - » Per ogni programma individua gli obiettivi operativi annuali, con indicazione dei correlati aspetti finanziari
- Articolata in 2 parti

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Principio contabile n. 1

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

- **SEZIONE OPERATIVA (SeO)**

- PARTE 1

- *Descrive le motivazioni delle scelte programmatiche e definisce i singoli programmi e gli obiettivi annuali*

- *Riporta l'analisi delle condizioni operative dell'ente, approfondendo*

- » *Le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, nonché i servizi dell'ente*

- » *Le risorse finanziarie disponibili, evidenziando il loro andamento storico e determinando gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi, ricorso all'indebitamento, capacità di indebitamento, compatibilità con i vincoli di finanza pubblica*

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Principio contabile n. 1

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

- **SEZIONE OPERATIVA (SeO)**

- PARTE 1

- *Riporta l'analisi delle condizioni operative dell'ente, approfondendo*

- » *Le spese necessarie per realizzare gli obiettivi ed i programmi, articolate per missioni e programmi*

- » *Gli orientamenti circa i contenuti del patto di stabilità interno*

- » *La descrizione e l'analisi della situazione economico-finanziaria degli organismi facenti parte del gruppo pubblico locale*

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Principio contabile n. 1

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

- **SEZIONE OPERATIVA (SeO)**

- PARTE 2

- *Include le programmazioni settoriali*

- » *PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ED ELENCO ANNUALE*

- » *PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE*

- » *PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI*

- Tali documenti non sono più allegati obbligatori al bilancio, essendo confluiti nel DUP

- » *ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PIANI TRIENNALI DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA – art. 16 D.L. 98/2011)*

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione

- DOPPIO BINARIO PER L'ANNO 2015
 - ENTI NON SPERIMENTATORI NEL 2014
 - APPROVANO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 SECONDO LO SCHEMA VIGENTE NEL 2014 (*art. 11, c. 12, D.Lgs 118/2011*)
 - ALLEGANO AL BILANCIO VECCHIO SCHEMA, CHE HA CARATTERE AUTORIZZATORIO, GLI SCHEMI DEL NUOVO BILANCIO, CON FUNZIONE CONOSCITIVA (*art. 11, c. 12, D.Lgs 118/2011*)
 - REDIGONO LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, ALLEGATA AL BILANCIO, E NON IL DUP (*art. 170 D.Lgs 267/2000*)
 - DEVONO PERO' APPLICARE IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA E LE DISPOSIZIONI SUL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
 - POSSONO RINVIARE AL 2016 L'ADOZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE ED IL BILANCIO CONSOLIDATO (*art. 3, c. 12, D.Lgs 118/2011 e art. 11-bis, c. 4, D.Lgs 118/2011*)
 - ESERCIZIO PROVVISORIO GESTITO CON LE REGOLE PREVIGENTI (*art. 11, c. 16, D.Lgs 118/2011*)

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione

- DAL 2016
 - ENTI NON SPERIMENTATORI NEL 2014
 - OBBLIGO DI ADOZIONE DEI NUOVI SCHEMI DI BILANCIO
 - OBBLIGO DI ADOZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE AFFIANCATA A QUELLA FINANZIARIA
 - OBBLIGO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
 - OBBLIGO DI ADOZIONE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO
 - NUOVE REGOLE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione- vecchio ord.

- CARATTERI NEL VECCHIO ORDINAMENTO (art. 162 D.Lgs 267/2000)
 - *Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per l'anno successivo osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità*
 - Strumento di programmazione **obbligatorio**
 - Di competenza del consiglio comunale, sulla base dello schema predisposto dalla Giunta (*art. 174 D.Lgs 267/2000*)
 - **Termine per l'approvazione:** 31/12 anno precedente **salvo** proroghe disposte anche con D.M. (*art. 151 D.Lgs 267/2000*)
 - La mancata approvazione del bilancio di previsione comporta lo scioglimento del Consiglio comunale (*art. 141 D.Lgs 267/2000*)
 - *Mancata predisposizione dello schema di bilancio da parte della Giunta: il prefetto nomina un commissario ad acta per la predisposizione dello schema*

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione- vecchio ord.

- CARATTERI (art. 162 D.Lgs 267/2000)
 - *Mancata approvazione da parte del Consiglio dello schema predisposto dalla Giunta: il prefetto assegna con lettera notificata ai singoli consiglieri un termine non inferiore a 20 giorni per la sua approvazione, trascorso inutilmente il quale nomina un commissario ad acta per l'approvazione del bilancio e avvia la procedura di scioglimento del Consiglio comunale*

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione – vecchio ord.

- CARATTERI (art. 164 D.Lgs 267/2000)
 - Redatto in termini di **competenza**:
 - *Riporta per ogni entrata lo stanziamento che si prevede di **accertare** e per ogni spesa quello che si prevede di **impegnare** nell'esercizio*
- Principio della competenza finanziaria:**
- Una spesa è di competenza quando nell'esercizio sorge l'obbligazione giuridicamente perfezionata al pagamento
 - Un'entrata è di competenza quando nell'esercizio sorge il diritto di credito

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione – vecchio ord

- CARATTERI (art. 164 D.Lgs 267/2000)

Competenza finanziaria diversa da:

- *Competenza economica: l'effetto delle operazioni deve essere riferito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono a prescindere dalla manifestazione finanziaria*
 - » Costo di competenza nell'esercizio in cui ha fornito la sua utilità
 - » Ricavo di competenza dell'esercizio a cui è correlato il costo
- *Competenza finanziaria "potenziata": le obbligazioni giuridiche attive e passive sono contabilizzate nel momento in cui sorge l'obbligazione, ma con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza (esigibilità)*

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione

- CARATTERI (art. 164 D.Lgs 267/2000)

ESEMPIO

Acquisto beni per € 1.000

- Ordine al fornitore: 31/12/2013
- Ricevimento merce e fattura: 11/11/2014
- Scadenza fattura 60 gg: 10/01/2015
- *Competenza finanziaria: **impegno anno 2013***
- *Competenza economica: **costo anno 2014***
- *Competenza finanziaria potenziata: **operazione registrata nell'anno 2013 ma imputata sull'anno 2014 (bilancio pluriennale)***

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione – vecchio ord

- **STRUTTURA DEL BILANCIO** (art. 165 D.Lgs 267/2000)
 - Composto da due parti:

Entrata	Spesa
TITOLO (fonte di provenienza)	TITOLO (principali aggregati economici)
CATEGORIA (tipologia)	FUNZIONE (funzione dell'ente)
RISORSA (oggetto) <i>unità elementare di voto</i>	SERVIZIO (uffici che gestiscono l'attività)
	INTERVENTO (natura economica) <i>unità elementare di voto</i>

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione – vecchio ord

- STRUTTURA DEL P.E.G. (art. 169 D.Lgs 267/2000)

Entrata	Spesa
TITOLO (fonte di provenienza)	TITOLO (principali aggregati economici)
CATEGORIA (tipologia)	FUNZIONE (funzione dell'ente)
RISORSA (oggetto) <i>unità elementare di voto consiliare</i>	SERVIZIO (uffici che gestiscono l'attività)
CAPITOLO <i>unità elementare per i servizi per c/terzi</i>	CENTRO DI COSTO
	INTERVENTO (natura economica) <i>unità elementare di voto consiliare</i>
	CAPITOLO <i>unità elementare per i servizi per c/terzi</i>

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione – vecchio ord

- **PRINCIPI** (art. 162 D.Lgs 267/2000 – finalità e postulati n. 34 e seguenti)
 - **UNITA'**: *il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge (cosiddette “partite vincolate”)*
 - **ANNUALITA'**: *l'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno*
 - **UNIVERSALITA'**: *la gestione finanziaria è unica: sono vietate le gestioni fuori bilancio*
 - **INTEGRITA'**: *tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di eventuali altre spese connesse. Le spese sono iscritte in bilancio integralmente senza riduzione delle correlative entrate.*

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione – vecchio ord

- **PRINCIPI** (art. 162 D.Lgs 267/2000 - finalità e postulati n. 34 e seguenti)
 - **VERIDICITA' ED ATTENDIBILITA'**: *il bilancio deve dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente. Le informazioni contenute devono essere attendibili (cioè priva di errori e di pregiudizi)*
 - **PUBBLICITA'**: *secondo le modalità previste dallo Statuto o dai regolamenti*
 - **PAREGGIO FINANZIARIO'**: *il bilancio è redatto in pareggio finanziario complessivo*

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione – vecchio ord.

- DOCUMENTI ALLEGATI (art. 170-171-172 D.Lgs 267/2000)
 - Relazione previsionale e programmatica (art. 170)
 - Bilancio pluriennale (art. 171)
 - Rendiconto del penultimo esercizio precedente (art. 172)
 - Risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, spa per l'esercizio di servizi pubblici locali, del penultimo esercizio antecedente (art. 172)
 - Deliberazione di verifica della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati destinati alla residenza, alle att. Produttive e terziarie cedibili in proprietà o diritto di superficie (art. 172)
 - Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale (art. 172)
 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali (art. 58 DL 112/2008)

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione – vecchio ord.

- DOCUMENTI ALLEGATI (art. 170-171-172 D.Lgs 267/2000)
 - Deliberazioni delle tariffe, aliquote, detrazioni delle imposte e dei servizi a domanda individuale, con indicazione per quest'ultimi delle percentuali di copertura del costo (art. 172)
 - Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (art. 172)
 - Parere dell'organo di revisione (art. 174)
 - Prospetto della compatibilità delle previsioni con gli obiettivi del patto di stabilità interno (art. 31, c.20, L. 183/2011)
 - Delibera programmazione fabbisogno triennale del personale (art. 91 – principio contabile n. 1.20 – allegato della relazione previsionale e programmatica)
 - Prospetto degli strumenti di finanza derivata in essere (L. 203/2008)

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- **CARATTERI** (art. 162 D.Lgs 267/2000)

Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni.

- Strumento di programmazione **obbligatorio**, declinazione operativa delle scelte che l'ente intende realizzare nel triennio

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- STRUTTURA DEL BILANCIO “ARMONIZZATO”(art. 165 D.Lgs 267/2000)
 - **BILANCIO DECISIONALE:** bilancio di previsione approvato dal Consiglio comunale
 - **BILANCIO GESTIONALE:** rappresentato dal PEG ed approvato dalla Giunta comunale

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- STRUTTURA DEL BILANCIO “ARMONIZZATO”(art. 165 D.Lgs 267/2000)

Entrata	Spesa	
TITOLI (fonte di provenienza) TIPOLOGIE (natura) <i>unità elementare di voto consiliare</i>	MISSIONI (obiettivi strategici e funzioni principali) PROGRAMMI (aggregati omogenei di attività) <i>unità elementare di voto Consiliare</i> TITOLI (principali aggregati economici)	BILANCIO DECISIONALE
CATEGORIE (oggetto) CAPITOLO/ARTICOLO	MACROAGGREGATI (natura economica) CAPITOLO/ARTICOLO	BILANCIO GESTIONALE (PEG)

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- **CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO**

- **NUOVA CLASSIFICAZIONE SPESE**

- MISSIONI (EX PROGRAMMI)
 - FUNZIONI (EX SERVIZI)
 - TITOLI (EX TITOLI)
 - MACROAGGREGATI (EX INTERVENTI)
 - CAPITOLI/ARTICOLI

Consente una lettura del bilancio

- FUNZIONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI (“per cosa spendo?”)
 - ECONOMICA (“che cosa acquisto?”)

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- **CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO**
 - **NUOVA CLASSIFICAZIONE SPESE**
 - **Classificazione funzionale**
 - Adozione della classificazione delle missioni e dei programmi del bilancio statale per tutte le PA
 - Missioni e Programmi definite da apposito “Glossario” (all. 14.2 al decreto) e non libere
 - Le spese devono essere suddivise tra le missioni ed i programmi senza utilizzare il criterio della prevalenza (vietato)

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO

- **NUOVA CLASSIFICAZIONE SPESE**

- **Classificazione funzionale**

- Missioni: *funzioni principali e obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumenti ad esse destinate*

- Programmi: aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in TITOLI e raccordati alla relativa classificazione COFOG di secondo livello (gruppi)

Art. 164, c. 4, D.Lgs 267/2000

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO
 - **NUOVA CLASSIFICAZIONE SPESE**
 - **Classificazione economica**
 - Ripartizione dei programmi in TITOLI e MACROAGGREGATI
 - La riclassificazione economica delle spese è garantita dall'adozione del piano dei conti integrato, obbligatorio dal 2016
 - » *Elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio*
 - » *Strutturato su 5 livelli (raccordo con il capitolo minimo al 4° livello)*

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO

- **NUOVA CLASSIFICAZIONE SPESE**

- **Classificazione economica**

- » *In sede di gestione ogni rilevazione elementare deve raccordarsi al 5° livello*

- 1° livello ----- titolo
 - 2° livello ----- macroaggregato
 - 3° livello ----- non definito
 - 4° livello ----- capitolo/articolo
 - 5° livello ----- articolo o impegno

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- **CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO**
 - **NUOVA CLASSIFICAZIONE ENTRATE**
 - TITOLI(EX TITOLI)
 - TIPOLOGIE (EX CATEGORIE)
 - CATEGORIE (EX RISORSE)
 - CAPITOLI/ARTICOLI

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO
 - **MODIFICA DELL'UNITA' ELEMENTARE DEL BILANCIO E DI VOTO**
 - TIPOLOGIA per l'Entrata
 - *Nel vecchio bilancio era la risorsa (attuale categoria)*
 - PROGRAMMA per la Spesa
 - *Nel vecchio bilancio era l'intervento (attuale macroaggregato)*
- Art. 164, c. 1, D.Lgs 267/2000*

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- **CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO**
 - **NATURA TRIENNALE DEL BILANCIO**
 - Non più annuale, ma triennale, con contestuale eliminazione del bilancio pluriennale
 - Inclusivo delle previsioni competenza per il triennio e di cassa solo per il primo anno
 - La previsione di cassa permette di stimare il fondo di cassa finale e di porre all'attenzione del Consiglio l'aspetto degli incassi e dei pagamenti

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO
 - **FUNZIONE AUTORIZZATORIA DEL BILANCIO**
 - Gli stanziamenti di spesa hanno carattere autorizzatorio, come nel vecchio ordinamento, eccetto quelli relativi
 - All'anticipazione di tesoreria
 - Alle partite di giro

Art. 164, comma 2, D.Lgs 267/2000
 - Le previsioni relative alle accensioni di prestiti hanno carattere autorizzatorio

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO
 - **FUNZIONE AUTORIZZATORIA DEL BILANCIO**
 - Pertanto (*art. 183 c. 6 D.Lgs 267/2000*)
 - *È possibile assumere impegni di spesa imputabili agli esercizi nel triennio nel limite degli stanziamenti di competenza, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili*
 - *NON è ammessa l'assunzione di obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso, eccetto che non siano connesse a:*

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO
 - **FUNZIONE AUTORIZZATORIA DEL BILANCIO**
 - Pertanto
 - » Contratti o convenzioni pluriennali
 - » Necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali
 - *Non è possibile assumere impegni sugli esercizi non considerati nel bilancio, eccetto che le spese non derivino da*
 - » *Contratti di somministrazione o di locazione relativi al prestazioni periodiche o continuative di cui all'art. 1677 cc*

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO
 - **FUNZIONE AUTORIZZATORIA DEL BILANCIO**
 - Pertanto
 - » *Spese correnti correlate a finanziamenti comunitari*
 - » *Rate di ammortamento prestiti, inclusa la quota capitale*
 - *Le spese di investimento sono imputabili agli esercizi finanziari successivi al primo a condizione che sia stata predisposta la copertura finanziaria per l'intero importo dell'investimento nel momento in cui sorge l'obbligazione*

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- **CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO**
 - **NUOVE VOCI DI ENTRATA E SPESA PRESENTI NEL BILANCIO**
 - Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (entrata)
 - Fondo pluriennale vincolato di parte capitale (entrata)
 - Utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto (entrata)
 - Fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- **CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO**
 - **NUOVE VOCI DI ENTRATA E SPESA PRESENTI NEL BILANCIO**
 - Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12 dell'anno precedente (spesa)
 - Fondo crediti di dubbia esigibilità (spesa)
 - Fondo pluriennale vincolato (spesa)
 - Fondo rischi per passività potenziali (spesa)

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- PROCEDURA DI APPROVAZIONE
 - Schema di bilancio adottato dalla Giunta entro il **15 novembre** di ciascun anno, insieme alla nota di aggiornamento del DUP, presentati al Consiglio
 - Trasmissione al Consiglio da parte della Giunta della proposta di articolazione delle entrate in categorie e delle spese in macroaggregati – funzione solo conoscitiva
 - Bilancio e documenti allegati da approvare entro il **31 dicembre**
 - La Giunta nel periodo intercorrente tra la presentazione dello schema e la sua approvazione può aggiornare i documenti nel caso di mutamento del quadro normativo di riferimento

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- PROCEDURA DI APPROVAZIONE
 - La Giunta deve approvare il PEG entro venti giorni dall'approvazione del bilancio (*art. 169 D.lgs 267/2000*)
 - Il Bilancio di previsione ed il PEG sono pubblicati contestualmente sul sito istituzionale dell'Ente, così come le variazioni di bilancio, del bilancio assestato e del PEG assestato
 - Invio del Bilancio di previsione e degli allegati alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche presso il MEF (*art. 13,c.3, L. 196/2006*)

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- PROCEDURA DI APPROVAZIONE
 - Pubblicazione dei dati delle spese e delle entrate secondo il formato stabilito da apposito DPCM nel sito istituzionale dell'ente entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio
 - Pubblicazione del bilancio in forma aggregata, sintetica e semplificata nel sito internet, entro 30 giorni dall'approvazione

Art. 29 D.Lgs 33/2013

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- ALLEGATI OBBLIGATORI (*art. 11, c. 3, D.Lgs 118/2011*)
 - PROSPETTO ESPLICATIVO DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
 - PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FPV
 - PROSPETTO SULLA COMPOSIZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
 - PROSPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO
 - PROSPETTO DELLE SPESE PER L'UTILIZZO DEI CONTRIBUTI COMUNITARI
 - PROSPETTO DELLE SPESE PER LE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
 - NOTA INTEGRATIVA
 - RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- ALLEGATI OBBLIGATORI (*art. 172 D.Lgs 267/2000*)
 - ELENCO DEGLI INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE, DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELIBERATO NEL PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE, DEI BILANCI CONSOLIDATI DELLE UNIONI DEI COMUNI E DEI SOGGETTI RIENTRANTI NEL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA) O RELATIVI DOCUMENTI SE NON PUBBLICATI SU INTERNET INTEGRALMENTE
 - DELIBERAZIONE SULLA QUANTITA’ E QUALITA’ DELLE AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, AL TERZIARIO O ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DA CEDERE IN PROPRIETA’ O DIRITTO DI SUPERFICIE
 - DELIBERE RELATIVE AI TRIBUTI ED AI SERVIZI LOCALI E I TASSI DI COPERTURA DEI SERIVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- ALLEGATI OBBLIGATORI (*art. 172 D.Lgs 267/2000*)
 - TABELLA DEI PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE
 - PROSPETTO DELLA CONCORDANZA TRA BILANCIO DI PREVISIONE E OBIETTIVO PROGRAMMATICO DEL PATTO DI STABILITA'

EQUILIBRI DI BILANCIO – vecchio ordinamento

- PRINCIPIO DEL PAREGGIO: GLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE (art. 162 D.Lgs 267/2000)
 - **PAREGGIO COMPLESSIVO:** *Il totale delle entrate di competenza deve essere uguale al totale delle spese di competenza*
 - TOTALE ENTRATE PREVISTE = TOTALE SPESE PREVISTE
 - **EQUILIBRIO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE**
 - ENTRATE TITOLO I (TRIBUTARIE) +
 - ENTRATE TITOLO II (TRASFERIMENTI PUBBLICI) +
 - ENTRATE TITOLO III (EXTRATRIBUTARIE) -
 - SPESE TITOLO I (SPESE CORRENTI) -
 - QUOTE CAPITALE MUTUI (TITOLO III INT 3-4-5) =
- >= ZERO

EQUILIBRI DI BILANCIO – vecchio ordinamento

– EQUILIBRIO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE

- Sono ammesse solo le eccezioni di legge: entrate in conto capitale che finanziano spese correnti

- Destinazione dei proventi derivanti dai permessi a costruire al finanziamento della

- » Spesa corrente (massimo 50%)

- » Manutenzioni ordinarie del patrimonio, delle strade, del verde (massimo 25%)

Solo fino al 2015 (art. 2, c. 8, L. 244/2007)

- Eliminata dal 2013 la possibilità di destinare il plusvalore da alienazione di beni immobili al finanziamento delle quote capitale dei mutui e delle spese correnti non ripetitive

- Alienazioni di immobili per l'estinzione anticipata del debito (*art. 7 D.L. 78/2015 – art. 56-bis, c. 11, D.L. 69/2013*)

EQUILIBRI DI BILANCIO – vecchio ordinamento

– EQUILIBRIO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE

- Da detrarre le entrate correnti da destinare a spese in conto capitale
 - Destinazione di una quota delle sanzioni del codice della strada (*art. 208 D.Lgs 285/1992*)
 - Proventi imposta comunale sulla pubblicità sugli ascensori pubblici
 - Proventi dell'imposta di scopo (*art. 1, c.145-151, L. 296/2006*)
 - Proventi vincolati imposta di soggiorno (*art. 3D.Lgs 23/2011*)
 - Altre entrate correnti vincolate

EQUILIBRI DI BILANCIO – vecchio ordinamento

– EQUILIBRIO DEI SERVIZI PER CONTO TERZI

- *Le previsioni di entrata e di spesa e gli accertamenti e gli impegni dei servizi per conto terzi devono sempre essere uguali (art. 168 D.Lgs 267/2000)*
- Servizi per conto terzi (titolo VI entrata e titolo IV spesa): *sono quelle tassativamente indicate dalla legge*
 - Ritenute erariali
 - Ritenute previdenziali e assistenziali
 - Depositi cauzionali
 - Rimborso fondi anticipati all'economista
 - Depositi per spese contrattuali
 - Entrate e spese rigorosamente effettuate per servizi per conto terzi
- E' possibile che gli incassi e le riscossioni non siano sincronizzate

EQUILIBRI DI BILANCIO – vecchio ordinamento

– EQUILIBRIO ANTICIPAZIONI DI CASSA

- *Le previsioni dell'entrata di anticipazioni di tesoreria e prestiti a breve termine devono essere pari alle previsioni di uscita relative alle restituzioni*
- *Analogamente accertamenti = impegni*

Titolo V entrata cat. = Titolo III spesa – interventi 1 e 2

– EQUILIBRIO INVESTIMENTI

- *Le previsioni delle entrate in c/capitale devono essere uguali alle spese in c/capitale, fatte salve le eccezioni di legge*

Titolo IV e V entrata = Titolo II spesa

NB: le entrate del titolo V (prestiti) non possono mai essere destinate a spese correnti (principio costituzionale)

EQUILIBRI DI BILANCIO – vecchio ordinamento

- VINCOLI GRAVANTI SUL BILANCIO
 - Equilibri di bilancio
 - Pareggio finanziario
 - Equilibrio corrente
 - Equilibrio servizi c/terzi
 - Equilibrio anticipazioni e prestiti
 - Equilibrio investimenti
 - Patto di stabilità interno (province e comuni >1.000 abitanti)
 - Rispetto obiettivo saldo finanziario di “competenza mista” (*art. 31 L. 183/2011 – art. 1 D.L. 78/2015*)
 - Limitazione dei pagamenti delle spese in c/capitale
 - Spesa del personale
 - Rispetto limite di spesa media del triennio 2011-2013 (*art. 1, c. 557, L. 296/06*)

EQUILIBRI DI BILANCIO

- VINCOLI GRAVANTI SUL BILANCIO

- Spesa del personale

- Limitazioni alle assunzioni di nuovo personale a tempo indeterminato
 - Limitazione alla spesa del personale “flessibile” (max 50% anno 2009 – 100% per gli enti che hanno rispettato il limite della spesa del personale) (art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)

- Limiti a singole voci di spesa

- Spesa ricerche, studi e consulenze – max 50% spesa anno 2013 (art. 1, c. 5, DL 101/2013) – *già ridotta al 20% delle spese 2009*
 - Spese relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza max 20% 2009 (art. 6, c. 8, D.L. 78/2010)
 - Spese per missioni max 50% 2009 (art. 6, c. 12, D.L. 78/2010)
 - Spese formazione – max 50% 2009 (art. 6, comma 13, D.L. 78/2010)
 - Spese per l’acquisto ed esercizio autovetture – max 30% spesa 2011 (art. 5, c. 2, DL 95/2012)
 - Divieto spese per sponsorizzazioni (art. 6 D.L. 78/2010)
 - Spese per l’acquisto di mobili e arredi – max 20% media 2010-2011 (art. 1, c.141 L. 228/12)

Sentenza corte costituzionale n. 139/2012 “limiti complessivi”

LA GESTIONE DEL BILANCIO

bilancio di previsione

- VINCOLI GRAVANTI SUL BILANCIO
 - Limiti di indebitamento
 - Totale degli interessi passivi sui mutui in essere, aperture di credito, prestiti obbligazionari, fidejussioni concesse non deve superare il 10% del totale delle entrate relative ai primi tre titoli del bilancio del rendiconto del penultimo esercizio precedente (*art. 204 D.Lgs 267/2000*)
 - *In caso negativo: NON è possibile contrarre nuovi mutui nell'esercizio*
 - » *Evoluzione dei limiti nel tempo*
 - » *2010: 15%*
 - » *2011: 12%*
 - » *2012: 8%*
 - » *2013: 8%*
 - » *2014: 8%*
 - » *2015: 10%*

EQUILIBRI DI BILANCIO – nuovo ordinamento

- *Art. 162 D.Lgs 267/2000*
 - **EQUILIBRIO FINANZIARIO COMPLESSIVO**
 - *Il bilancio di previsione è redatto in equilibrio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione*
Totale Titolo I-II-III-IV-V-VI-VII-IX ENTRATA = Totale Titolo I-II-III-IV-V-VII SPESA
 - **EQUILIBRIO DI CASSA (NEW!!)**
 - *Il bilancio di previsione è deliberato garantendo un fondo di cassa finale NON negativo*
 - Fondo cassa iniziale +
 - Incassi entrate -
 - Pagamenti spese =
 - Fondo di cassa finale $> = 0$

EQUILIBRI DI BILANCIO – nuovo ordinamento

– EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

- FPV SPESE CORRENTI +
- ENTRATE TITOLO I (TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE ,
PEREQUATIVE) +
- ENTRATE TITOLO II (TRASFERIMENTI CORRENTI) +
- ENTRATE TITOLO III (EXTRATRIBUTARIE) +
- ENTRATE TITOLO IV- TIPOLOGIA 2- CATEGORIA 6
(CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AL RIMBORSO
PRESTITI) -
- SPESE TITOLO I (SPESE CORRENTI) -
- SPESE TITOLO II – MACROAGG.4 (ALTRI TRASF.
C/CAPITALE) -
- RIMBORSO PRESTITI(TITOLO IV) eccetto rimborsi anticipati -
- DISAVANZO AMM.NE ESERCIZIO PRECEDENTE =

>= ZERO

EQUILIBRI DI BILANCIO – nuovo ordinamento

- *Art. 162 D.Lgs 267/2000*
 - **EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE**
 - Sono fatte salve le eccezioni di legge o dei principi contabili
 - Es: facoltà di utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti,
 - » Per la quota vincolata, se il bilancio è approvato prima del rendiconto
 - » Per la quota accantonata, se il bilancio è approvato prima del rendiconto ma dopo l'approvazione del prospetto concernente il ris. di amm. presunto aggiornato sulla base di un pre-consuntivo
 - » Anche per la quota libera, se il bilancio è approvato dopo il rendiconto (nei limiti dell'art. 187 tuel)

EQUILIBRI DI BILANCIO – nuovo ordinamento

- *Art. 162 D.Lgs 267/2000*

– EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

• AVANZO DI AMM.NE PER INVESTIMENTI	+
• FPV SPESE C/CAPITALE	+
• ENTRATE TITOLO IV (ENTRATE C/CAPITALE)	-
• ENTRATE TITOLO IV TIP. 2 CATEG. 6 (CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER RIMBORSO PRESTITI)	+
• ENTRATE TITOLO V TIP. 1 (RIDUZIONI ATT.TA' FINANZIARIE)	+
• ENTRATE TITOLO VI (ACCENSIONE MUTUI)	-
• SPESE TITOLO II (SPESE C/CAPITALE)	+
• ENTRATE TITOLI II TIP. 4 (ALTRI TRASF C/CAP)	-
• ENTRATE TITOLO III TIP. 1 (ACQUISIZIONE ATT.TA' FINANZIARIE)	=

ZERO (o < zero se c'è avanzo economico)

EQUILIBRI DI BILANCIO – nuovo ordinamento

- *Art. 162 D.Lgs 267/2000*

– EQUILIBRIO GESTIONE CREDITI - DEBITI

- ENTRATE TITOLO V TIP. 2 (RISCOSSIONE DI CREDITI A BREVE TERMINE) +
- ENTRATE TITOLO V TIP. 3 (RISCOSSIONE DI CREDITI A LUNGO TERMINE) +
- ENTRATE TITOLO V TIP. 4 (RIDUZIONE ATT. FIN) -
- SPESE TITOLO III MACROAG. 2 (CONCESSIONE CREDITI A BREVE TERMINE) -
- SPESE TITOLO III MACROAG. 3 (CONCESSIONE CREDITI A MEDIO LUNGO TERMINE) -
- SPESE TITOLO III MACROAG. 4 (ALTRE SPESE PER INCREMENTO ATT.TA' FINANZIARIE) =

ZERO

EQUILIBRI DI BILANCIO – nuovo ordinamento

– EQUILIBRIO SERVIZI CONTO TERZI

- ENTRATE TITOLO IX (SERVIZI PER CONTO TERZI) -
- SPESE TITOLO VII (SERVIZI CONTO TERZI) =

ZERO

EQUILIBRI DI BILANCIO – nuovo ordinamento

- *Art. 9 L. 243/2012*
 - **OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO!**
 - I bilanci dei Comuni dal 01/01/2016, si considerano in equilibrio se SIA IN SEDE PREVISIONALE CHE NEL RENDICONTO registrano
 - UN SALDO NON NEGATIVO SIA IN TERMINI DI COMPETENZA CHE DI CASSA DELLE ENTRATE E DELLE SPESE FINALI
 - » *ENTRATE FINALI (TIT. I-II-III-IV-V), escludono quindi le entrate da accensione di prestiti (tit. VI), l'anticipazione di tesoreria (tit. VII) e i servizi per conto terzi (tit. IX)*
 - » *SPESE FINALI (TIT. I-II-III), escludono quindi il rimborso prestiti (tit. IV), il rimborso anticipazione di tesoreria (tit. V) e i servizi per conto terzi (tit- VII)*

EQUILIBRI DI BILANCIO – nuovo ordinamento

- Art. 9 L. 243/2012

– OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO!

- I bilanci dei Comuni dal 01/01/2016, si considerano in equilibrio se SIA IN SEDE PREVISIONALE CHE NEL RENDICONTO registrano
 - UN SALDO NON NEGATIVO SIA IN TERMINI DI COMPETENZA CHE DI CASSA DELLE ENTRATE CORRENTI E DELLE SPESE CORRENTI, INCLUSE LE QUOTE CAPITALE AMM.TO PRESTITI
 - » *ENTRATE CORRENTI (TIT. I-II-III), escludono quindi le entrate in c/capitale (tit. IV), dalla riduzione di attività finanziarie (tit. V), da accensione di prestiti (tit. VI), l'anticipazione di tesoreria (tit. VII) e i servizi per conto terzi (tit. IX)*
 - » *SPESE CORRENTI (TIT. I), escludono quindi le spese in c/capitale (tit. II), le spese per incremento att.tà finanziarie (tit. III), il rimborso prestiti (tit. IV), il rimborso anticipazione di tesoreria (tit. V) e i servizi per conto terzi (tit- VII)*

EQUILIBRI DI BILANCIO – nuovo ordinamento

- *Art. 9 L. 243/2012*
 - **OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO!**
 - Sanzioni:
 - *In caso di rendiconto con un valore negativo dei due saldi precedenti, l'ente è tenuto a riassorbirlo in 3 anni*
 - *Definizione delle sanzioni con legge dello Stato*
 - Differenze positive: da destinare all'estinzione anticipata dei prestiti
- *Art. 10 L. 243/2012*
 - **NUOVI VINCOLI ALL'INDEBITAMENTO**
 - **Il ricorso all'indebitamento dei comuni è consentito solo per finanziare nuovi investimenti**
 - **Limiti**
 - **Per il singolo ente**
 - » **Operazioni effettuate contestualmente all'adozione del piano di ammortamento**
 - » **Durata del piano non superiore alla vita utile del bene**

- # **EQUILIBRI DI BILANCIO – nuovo ordinamento**
- NUOVI VINCOLI ALL'INDEBITAMENTO**
 - **Limiti**
 - Per il singolo ente**
 - » **Evidenziazione dell'incidenza delle obbligazioni assunte sui futuri esercizi**
 - » **Indicazione delle modalità di copertura**
 - A livello regionale**
 - » **Indebitamento da effettuarsi sulla base di intese a livello regionale che garantiscano l'equilibrio complessivo della gestione di cassa finale degli enti della regione, inclusa la regione stessa**
 - » **Obbligo per ogni ente di comunicare alla Regione il saldo di cassa che l'ente prevede di conseguire alla fine dell'esercizio, l'ammontare degli investimenti che intende effettuare ricorrendo all'indebitamento o ai risultati di amministrazione precedenti**
 - » **Sempre possibile nuovo indebitamento in misura pari alle quote capitale rimborsate**

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO


Gli enti locali garantiscono durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, ..., con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa.. (art. 193 D.Lgs 267/2000)

- STRUMENTI:

- Verifiche del responsabile del servizio finanziario (pareri di regolarità contabile, visto di copertura finanziaria, verifica periodica equilibri)
 - *art. 151-153-49*
- Controllo sugli equilibri finanziari (*art. 147-quinquies*)
- Compatibilità “monetaria” degli impegni di spesa (*art. 183, c. 8*)
- Intervento preventivo della Giunta comunale
- Ricognizione consiliare sugli equilibri di bilancio (*art. 193*)

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
 - Controllo del Responsabile del Servizio finanziario (art. 153)
 - Verifica la veridicità delle previsioni di entrata
 - Verifica la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi
 - Verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e delle spese
 - Verifica la salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi e degli altri vincoli di finanza pubblica




CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
 - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI (art.147quinquies)
 - Svolto sotto la **direzione e il coordinamento** del **responsabile del servizio finanziario con:**
 - VIGILANZA: organo di revisione
 - COINVOLGIMENTO ATTIVO: direttore generale, segretario, organi di governo, responsabili dei servizi
 - Disciplinato dal regolamento di contabilità
 - Compiti:
 - Vigilanza disposizioni ordinamento finanziario e contabile
 - Norme concorso finanza pubblica degli enti locali (patto di stabilità, personale, limiti di spesa, ecc)
 - Principio del pareggio di bilancio costituzionale (art. 81 cost)
 - Valutazione effetti sul bilancio finanziario dell'ente dell'andamento gestionale degli organismi partecipati

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
 - SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE RESP FINANZIARIO (art.153)
 - Obbligo di segnalare, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, i fatti e le valutazioni ove si rilevi che la gestione dell'entrate o delle spese correnti evidenzia situazioni non compensabili con maggiori entrate o minori spese tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio (da effettuarsi entro 7 giorni)



RIEQUILIBRIO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
 - INTERVENTO PREVENTIVO DELLA GIUNTA COMUNALE
 - A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di tutti gli esercizi considerati del bilancio, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
 - ES: venir meno o riduzione di dividendi, taglio dei trasferimenti

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
 - VERIFICA COMPATIBILITA' MONETARIA IMPEGNI (*art. 183, c. 8*)
 - Il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con
 - I relativi stanziamenti di cassa
 - Le regole del patto di stabilità interno
 - La violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa
 - Se lo stanziamento di cassa non è sufficiente a far fronte agli obblighi assunti, l'amministrazione adotta le opportune iniziative anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi

Analogo alla norma dell'art. 9 del D.L. 78/2009

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (art.193)
 - Il Consiglio comunale provvede almeno **una volta all'anno** nel termine
 - Stabilito dal regolamento di contabilità
 - **Comunque entro il 31 luglio (non più il 30 settembre)**
 - Entro 30 giorni dalla segnalazione del responsabile del servizio finanziario (anche su proposta della Giunta)
- con delibera:
1. A dare atto del permanere degli equilibri di bilancio
 2. Ad accertare il NON permanere degli equilibri di bilancio, adottando contestualmente
 - » **Le misure necessarie per il ripristino del pareggio**, nel caso in cui i dati facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza o di cassa o della gestione dei residui
 - » I provvedimenti di ripiano dei debiti fuori bilancio
 - » Ad adeguare il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (art.193)
 - » In caso di gravi squilibri alla gestione dei residui
 - Ripiano dello squilibrio possibile attuarlo nell'anno in corso e nei due successivi
 - Risorse utilizzabili per il ripiano dell'equilibrio
 - Economie di spesa
 - Tutte le entrate, eccetto assunzione di prestiti, entrate con vincolo di destinazione
 - Proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili (SOLO PER SQUILIBRI DI PARTE CAPITALE)
 - Altre entrate in c/capitale (SOLO PER SQUILIBRI DI PARTE CAPITALE)
 - Utilizzo quota libera dell'avanzo di amministrazione (IN VIA RESIDUALE)
 - Modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi, in deroga alle regole generali
 - Indebitamento (SOLO PER DEBITI FUORI BILANCIO CHE SONO INVESTIMENTI – art. 194)
 - La mancata adozione comporta **lo scioglimento del consiglio comunale**
 - **Delibera soggetta al parere dell'Organo di revisione** (art. 239, c. 1, let. B, punto 2)

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (art.193)
 - Non comprende più come il precedenza la verifica dello stato di attuazione dei programmi
 - La verifica dello stato di attuazione dei programmi deve effettuarsi in concomitanza con l'approvazione del DUP (31 luglio di norma, 31 ottobre per il 2015) e NON in concomitanza con l'assestamento di bilancio (sempre previsto per il 31 luglio)

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

- PRINCIPALI CAUSE DI SQUILIBRIO

- Presenza di un **disavanzo di amministrazione****
 - Mancata realizzazione di **entrate correnti previste**
 - Per le spese di investimento NON è possibile avviarle prima dell'accertamento dell'entrata
 - **Inesigibilità o insussistenza** dei residui attivi, a fronte di un insufficiente fondo svalutazione crediti
 - **Insufficienza** del fondo di riserva
 - **Debiti fuori bilancio** (sentenze, disavanzi, perdite di partecipate, altri debiti)

** in questo caso, così come se l'ente presenta debiti fuori bilancio anche da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio di copertura/riconoscimento, è possibile:

- *assumere impegni e pagare spese SOLO per servizi espressamente previsti dalla legge*
- *effettuare spese per impegni assunti in esercizi precedenti*
(art. 188,c.1-quater, D.Lgs 267/2000)

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- LA FLESSIBILITA' DEL BILANCIO DI PREVISIONE
 - **Principio contabile generale n. 7: principio della flessibilità**
 - I documenti del bilancio non sono “immodificabili”, per evitare una rigidità della gestione
 - Il principio è volto a trovare nei documenti di programmazione e di bilancio la possibilità di fronteggiare eventi imprevedibili
 - Limitazione del numero delle variazioni di bilancio, indice di scarsa programmazione
 - Strumenti di flessibilità del bilancio
 1. STRUMENTI ORDINARI: PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA
 2. STRUMENTI STRAORDINARI: VARIAZIONI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO DI BILANCIO
 3. FLESSIBILITA' GESTIONALE DEL BILANCIO: VARIAZIONI COMPENSATIVE E VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- **LE VARIAZIONI DI BILANCIO** (art. 175 D.Lgs 267/2000)
 - Possono riguardare
 - sia la parte entrata che la parte spesa;
 - sia la competenza che la cassa;
 - tutti e tre gli esercizi considerati nel bilancio
 - Competenza
 - **Consiglio comunale:** di norma
 - **Giunta comunale**
 - **Variazioni urgenti di bilancio** (c. 4-5)
 - **Variazioni previste dal comma 5-bis art. 175:** *variazioni non aventi natura discrezionale ma meramente applicative delle decisioni del Consiglio*
 - **Responsabili della spesa o Responsabile finanziario**
 - **Il regolamento di contabilità deve stabilire che spettano ai Resp della spesa, in mancanza spettano al Res. finanziario**
 - **Variazioni previste dal comma 5-quater art. 175**

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175 D.Lgs 267/2000)
 - Variazioni di competenza della **Giunta comunale**
 1. Variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione nel **corso dell'esercizio provvisorio**, mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate
 - L'applicazione al bilancio di quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione **prima dell'approvazione del rendiconto** è effettuata solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del **prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto**
 - La mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate
 - » Spetta alla Giunta in esercizio provvisorio
 - » Spetta ai dirigenti (se previsto dal reg. Contabilità) o al Resp. Finanziario in assenza di altre norme, dopo l'approvazione del bilancio

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175 D.Lgs 267/2000)
 - Variazioni di competenza della **Giunta comunale**
 2. Variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa,
 - riguardanti l'utilizzo delle risorse comunitarie e vincolate
 - necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti della programmazione negoziata già deliberati dal Consiglio
 3. Variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale (per trasferimenti interni del personale)
 4. Variazioni delle dotazioni di cassa, garantendo che il fondo di cassa finale sia non negativo;
 5. Variazioni del fondo pluriennale vincolato
 - Variazioni da comunicare al Consiglio secondo le modalità definite dal reg contabilità

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175 D.Lgs 267/2000)
 - Variazioni di competenza della **Giunta comunale**
 6. Variazioni urgenti di bilancio, da ratificare a pena di decadenza da parte dell'organo consiliare entro
 - I 60 giorni seguenti
 - Comunque entro il 31/12 dell'anno in corso

 - Obbligo di opportuna motivazione

 - Parere dell'Organo di revisione: all'atto della ratifica
 - *Mancata ratifica: adozione da parte del Consiglio comunale nei successivi 30 giorni ed entro il 31 dicembre dei provvedimenti necessari relativi ai rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.*

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175 D.Lgs 267/2000)
 - Variazioni di competenza dei **Responsabili della spesa o del Responsabile finanziario**
 1. Variazioni tra FPV e stanziamenti correlati, in termini competenza o di cassa
 - Da comunicare trimestralmente alla Giunta
 2. Variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, corrispondenti ad entrate vincolate
 3. Variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente
 4. Variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175 D.Lgs 267/2000)
 - LIMITI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO
 - RISPETTO DELL'EQUILIBRIO CORRENTE:
 - RISPETTO EQUILIBRIO CONTO SERVIZI C/TERZI: *vietato spostare dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti i servizi per conto terzi e le partite di giro per finanziare altri stanziamenti di altre parti del bilancio*
 - RISPETTO EQUILIBRIO COMPLESSIVO: *vietato spostare somme dalle voci di residui a competenza*
 - RISPETTO DI TUTTI GLI ALTRI VINCOLI DI BILANCIO

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175 D.Lgs 267/2000)
 - TERMINI PER L'APPROVAZIONE
 - NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE: tutte le variazioni
 - NON OLTRE IL 31 DICEMBRE per
 - Istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e correlato programma di spesa
 - Istituzione tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamenti pari a 0, a seguito dell'accertamento di entrate non previste
 - Utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato o accantonato
 - Reimputazioni agli esercizi di esigibilità di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e delle spese necessarie
 - Variazioni alle dotazioni di cassa
 - Variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti ai depositi bancari dell'ente

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175 D.Lgs 267/2000)
 - TERMINI PER L'APPROVAZIONE
 - NON OLTRE TERMINI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
 - VARIAZIONI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- **LE VARIAZIONI DI BILANCIO** (art. 175 D.Lgs 267/2000)
 - Soggette a parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (art. 239 D.Lgs 267/2000) **ECCETTO**
 - Variazioni di competenza della Giunta
 - Variazioni di competenza del Responsabile finanziario e dei dirigentiSalvo che il parere non sia richiesto dalle norme o dai principi contabili
 - Obbligo comunque di verificare in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio, approvate nel corso dell'esercizio

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- **LE VARIAZIONI DI BILANCIO** (art. 175 D.Lgs 267/2000)
 - **REGOLE PER L'ANNO 2015**
 - **ENTI NON SPERIMENTATORI NEL 2014:** adozione delle norme sulle variazioni di bilancio vigenti nel 2014, eccetto
 - **DISCIPLINA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**
 - **RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI**
 - **ENTI SPERIMENTATORI NEL 2014:** disciplina del nuovo TUEL già dal 2015

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- **VARIAZIONI AL P.E.G.** (art. 175, comma 9, D.Lgs 267/2000)
 - Sono aggiornamenti al documento riguardanti
 - Variazioni dei capitoli di spesa e di entrata
 - Se sono solo spostamenti tra capitoli o macroaggregati, nell'ambito dello stesso programma o spostamenti tra capitoli o categorie nell'ambito della stessa tipologia e titolo: **SEMPLICI VARIAZIONI DI PEG**
 - Se sono variazioni di capitoli che comportano una variazione del titolo o del programma o della tipologia: **CONSEGUENTI A VARIAZIONI DI BILANCIO**
 - Aggiornamento degli obiettivi e/o delle dotazioni assegnate
 - Mantenimento della coerenza interna degli strumenti di pianificazione/programmazione
 - Di competenza della Giunta comunale, eccetto
 - Variazioni compensative nel PEG tra capitoli di entrata della stessa categoria e fra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato (Dirigenti) **ECCETTO** capitoli appartenenti a
 - TRASFERIMENTI CORRENTI
 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI → GIUNTA
 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- **VARIAZIONI AL P.E.G.** (art. 175, comma 9, D.Lgs 267/2000)
 - Da deliberare entro il 15 dicembre di ogni anno, **ECCE**TTO quelle correlate alle variazioni di bilancio adottabili entro il 31/12
 - Non richiedono parere dell'organo di revisione

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- **ASSESTAMENTO DI BILANCIO** (art. 175 D.Lgs 267/2000)
 - Particolare variazione di bilancio con la quale si effettua *la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, al fine di assicurare il pareggio di bilancio* (art. 175, c. 8, D.Lgs 267/2000)
 - Effettuata una volta all'anno **entro il 31 luglio**(non più entro il 30 novembre o entro il termine anticipato stabilito dal regolamento di contabilità)
 - Di competenza **esclusiva** del Consiglio comunale
 - Soggetto al parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (art. 239 D.Lgs 267/2000)

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- **ASSESTAMENTO DI BILANCIO** (art. 175 D.Lgs 267/2000)
 - Deve rispettare tutti gli equilibri di bilancio.
 - Differenze rispetto alle variazioni di bilancio
 - Carattere generale: comporta una verifica di tutte le voci di entrata e di spesa
 - Competenza consiliare esclusiva: si ritiene non possibile l'assestamento deliberato dalla Giunta seppure in via d'urgenza
 - La mancata approvazione non ha conseguenze sul Consiglio (a differenza della deliberazione di salvaguardia degli equilibri)

RIEPILOGO VARIAZIONI BILANCIO

Variazione	Competenza	Termine	Parere revisori
ISTITUZIONE TIPOLOGIE ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA	CONSIGLIO	31/12	SI
ISTITUZIONE TIPOLOGIE DI ENTRATA SENZA VINCOLO A SEGUITO ACCERTAMENTO ENTRATE CON STANZIAMENTO A ZERO	CONSIGLIO	31/12	SI
UTILIZZO QUOTE RIS AMM VINCOLATO DERIVANTE DA STANZIAMENTI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE CORRISPONDENTI A ENTRATE VINCOLATE DOPO APPROVAZIONE BILANCIO	DIRIGENTI	31/12	NO
UTILIZZO QUOTE RIS AMM VINCOLATO DERIVANTE DA STANZIAMENTI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE CORRISPONDENTI A ENTRATE VINCOLATE IN ESERCIZIO PROVVISORIO	GIUNTA	31/12	NO
UTILIZZO QUOTE ACCANTONATE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CONSIGLIO	31/12	SI
REIMPUTAZIONE DI OBBLIGAZIONI RIGUARDANTI ENTRATE VINCOLATE GIA' ASSUNTE		31/12	
VARIAZIONI DELLE DOTAZIONI DI CASSA	GIUNTA	31/12	NO
VARAZIONE DEGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI I CONTI DI TESORERIA STATALE INTESTATI ALL'ENTE E I VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI INTESTATI ALL'ENTE	DIRIGENTI	31/12	NO
VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA LE DOTAZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DI RISORSE COMUNITARIE E VINCOLATE O VARIAZIONI NECESSARIE PER ATTUARE INTERVENTI PREVISTI DA INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA O DA ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA GIA' DELIBERATI DAL CONSIGLIO	GIUNTA	30/11	NO

RIEPILOGO VARIAZIONI BILANCIO

Variazione	Competenza	Termine	Parere revisori
VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA LE DOTAZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI LIMITATAMENTE ALLE SPESE DEL PERSONALE CONSEGUENTI A PROVVEDIMENTI DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ALL'INTERNO DELL'ENTE	GIUNTA	30/11	NO
VARIAZIONI FPV	GIUNTA	30/4/N+1	NO
VARIAZIONI COMPENSATIVE NEL PEG TRA CAPITOLI DELLA STESSA CATEGORIA DI ENTRATA E CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO DI SPESA -APPARTENENTI A TRASFERIMENTI CORRENTI, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - APPARTENENTI AD ALTRI MACROAGGREGATI	GIUNTA DIRIGENTI	15/12 15/12	NO NO
VARIAZIONI TRA STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FPV E GLI STANZIAMENTI CORRELATI	DIRIGENTI	30/11	NO
VARIAZIONI PER L'ADEGUAMENTO COMPRESA L'ISTITUZIONE DI TIPOLOGIE E PROGRAMMI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E I SERVIZI PER CONTO TERZI	DIRIGENTI	30/11	NO
VARIAZIONI COMPENSATIVE DI MACROAGGREGATI ALL'INTERNO DEI PROGRAMMI E DEI TITOLI	GIUNTA	15/12	NO
VARIAZIONI COMPENSATIVE DI CATEGORIE ALL'INTERNO DELLA STESSA TIPOLOGIA	GIUNTA	15/12	NO
ALTRE VARIAZIONI DI BILANCIO	CONSIGLIO	30/11	SI
F			

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA (art. 166 D.Lgs 267/2000)
 - **Fondo di riserva:** *accantonamento obbligatorio in sede di bilancio di previsione non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio*
 - Iscritto nella missione “Fondi e accantonamenti”, programma “Fondo di riserva”
 - Stanziamento sul quale non si può nè impegnare nè pagare
 - La misura minima è stabilita dal regolamento di contabilità
 - La metà della misura minima **deve** essere destinata finanziamento di spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporti un danno certo all’amministrazione (art. 166, c. 2-bis)
 - La misura minima **è elevata dal 2014 allo 0,45% per gli enti che**
 - si trovino in utilizzo di entrate a specifica destinazione in termini di cassa (art. 195)
 - si trovino in anticipazione di tesoreria (art. 222)

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- **Fondo di riserva di cassa:** *accantonamento obbligatorio in sede di bilancio di previsione non inferiore allo 0,20% delle spese finali*
 - Iscritto nella missione “Fondi e accantonamenti”, programma “Fondo di riserva”
 - La misura minima è stabilita dal regolamento di contabilità

(art. 166, c. 2-quater D.Lgs 267/2000)

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- **Fondi spese passività potenziali (art. 167) :** *accantonamento in sede di bilancio di previsione per fronteggiare passività potenziali*
 - Iscritto nella missione “Fondi e accantonamenti”, programma “Altri fondi”
 - Accantonamenti facoltativi, per fronteggiare passività potenziali
 - Stanziamenti sui quali non è possibile nè impegnare nè pagare
 - A fine esercizio confluiscono nella *quota accantonata* del risultato di amministrazione
 - Utilizzabile per le finalità per cui sono previste (art. 187, c. 3)
 - » In esercizio provvisorio, sulla base di una relazione del dirigente competente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenze, la cui mancata attuazione determinerebbe un danno per l’ente (previa approvazione da parte della giunta del prospetto aggiornato dell’avanzo presunto se non è stato approvato il consuntivo)
 - » In sede di bilancio, sia se è stato approvato il consuntivo sia che non sia stato approvato (previa approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato dell’avanzo presunto)

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- **Fondi spese passività potenziali:**
 - Le quote accantonate dell'avanzo diventano quote libere se si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi
- Es. Fondo rischi per cause legali (principio contabile competenza finanziaria)
 - Obbligatorio per il contenzioso con significative probabilità di soccombenza o di sentenze non definitive e non esecutive con condanna alle spese di giudizio
 - Il primo accantonamento è stato eseguito sulla base di una ricognizione del contenzioso in essere a carico dell'ente negli esercizi precedenti
 - Possibile anche ripartirlo in quote uguali negli esercizi considerati nel bilancio ,
 - L'accantonamento per il nuovo contenzioso formatosi nell'esercizio precedente ovvero nel corso dell'esercizio in caso di esercizio provvisorio, deve effettuarsi nel primo esercizio o in quote uguali (o a scelta dell'ente) nei 3 anni del bilancio, se di rilevante ammontare
 - L'organo di revisione deve verificare la congruità degli accantonamenti

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- **PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA** (art. 166-176 D.Lgs 267/2000)
 - Prelevamenti di competenza della Giunta comunale
 - Termine ultimo: 31 dicembre
 - Il prelevamento dal fondo di riserva è possibile in caso di:
 - Esigenze straordinarie di bilancio, non ricorrenti e imprevedibili
 - Insufficienza di dotazioni degli interventi della spesa corrente, imprevedibili
 - In caso di utilizzo il fondo NON può essere rifinanziato con variazioni di bilancio SE NON nel LIMITE TOTALE AL LORDO DEGLI UTILIZZI DEL 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- **PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA** (art. 166 D.Lgs 267/2000)
 - Esempio:
 - Fondo iniziale € 500.000 (1,6%)
 - Spese correnti iniziali: € 31.250.000
 - Prelevamenti : € 300.000
 - Importo massimo reintegrabile: $(€ 31.250.000 \times 2\%) - 500.000 = € 125.000$
 - I prelevamenti del fondo di riserva vanno comunicati al Consiglio comunale nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità dell'ente
 - Non è soggetto a parere dell'organo di revisione
 - Il fondo non utilizzato a fine esercizio costituisce economia di spesa e confluisce nell'avanzo di amministrazione

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità
(*principio contabile all. 4/2*)
 - Le entrate sono accertate per l'intero importo, anche se di dubbia e difficile esazione
 - Bilancio di previsione: obbligo inserimento tra le spese dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
 - Posta NON impegnata che confluisce nell'avanzo di amministrazione
 - Rendiconto: accantonamento di una quota dell'avanzo di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità
(*principio contabile all. 4/2*)
 - Entrate NON oggetto di svalutazione
 - Crediti da amministrazioni pubbliche
 - Crediti assistiti da fideiussione (es: proventi permessi)
 - Entrate tributarie accertate per cassa
 - Entrate in autoliquidazione (IMU, TASI, ADD Irpef)
 - Entrate riscosse per conto di un altro ente
 - Entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, previa motivazione nella nota integrativa al bilancio

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità
(*principio contabile all. 4/2*)
 - Modalità di calcolo del fondo
 - Articolato per tipologia, categorie o capitoli, secondo la valutazione dell'ente
 - Bilancio di previsione:
 - Calcolato sulla base della media storica degli incassi degli ultimi 5 esercizi (per il primo anno incassi c/competenza e c/residui rapportati agli accertamenti di competenza)
 - Media semplice (totale incassato/totale accertato oppure media delle medie)
 - Media ponderata (coeff 0,35 ultimi due anni, 0,10 altri tre)
 - Ponderazione delle medie
 - Obbligo di accantonamento:
 - » 36% della somma risultante per il primo anno (enti sperimentatori 55%)
 - » 55% nel 2016

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità

(principio contabile all. 4/2)

- » 70% nel 2017
- » 85% nel 2018
- » 100% dal 2019

(art. 1, c. 509, L.190/2014)

- Assestamento: verifica della congruità del fondo
- Rendiconto: accantonamento nell'avanzo di amministrazione dell'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in base a
 - Rapporto tra incassi c/residui / residui iniziali degli ultimi 5 anni
 - Utilizzabile
 - Media semplice
 - Media ponderata
 - Ponderazione delle medie

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità
(*principio contabile all. 4/2*)
 - Rendiconto:
 - Se importo avanzo accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità è
 - < importo di legge: necessità di integrare il fondo fino al minimo
 - > importo di legge: possibilità di svincolare una quota dell'avanzo dedicata al fondo
- La scelta del criterio è rimessa al responsabile del servizio finanziario che deve dare motivazione nella nota integrativa del bilancio
- E' possibile anche svalutare in misura maggiore le entrate, dandone motivazione nella nota integrativa del bilancio